

AVV. LUDOVICA BERNARDI  
VIA GIOSUE' BORSI N. 4  
00197 R O M A  
segreteria@studiogarofalo.eu  
ludovicabernardi@pec.ordineavvocatitreviso.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

della **FUNIVIE ARABBA S.P.A. - SB**, c.f. e p. iva 00169330255, con sede in Livinallongo del Col di Lana (BL), via Boe n. 35, in persona del Presidente e Amministratore Delegato, in quanto tale legale rappresentante *pro tempore*, signor Carlo Nicolodi (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura stesa su foglio separato ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., da considerarsi come parte integrante ed essenziale del ricorso straordinario e quindi riprodotta nell'atto di sua trasposizione e costituzione avanti l'intestato Tribunale Amministrativo Regionale, dall'avv. Ludovica Bernardi (c.f. BRNLVC65R47L407Q) – la quale dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni e notifiche al numero di *fax* 0422-411045 e all'indirizzo PEC ludovicabernardi@pec.ordineavvocatitreviso.it – con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giosué Borsi n. 4, e domicilio digitale alla pec ludovicabernardi@pec.ordineavvocatitreviso.it,

nel procedimento **r.g. n. 6423/2026** dalla stessa proposto

con atto di costituzione in seguito ad opposizione a ricorso straordinario

contro

il **MINISTERO DEL TURISMO**, in persona del Ministro *pro tempore*,

e nei confronti di

**TOFANA S.R.L.**, c.f. 01089670259, con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), via Stadio n. 12, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**CAROSELLO TONALE S.P.A.**, c.f. 01175130226, con sede in Vermiglio (TN), via Circonvallazione n. 25, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**IL KABERLABA S.R.L.**, c.f. 04436710240, con sede in Asiago (VI), via Orthal n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**PRATO NEVOSO S.P.A.**, cf. 03544980042, con sede in Milano, via della Moscova n. 40/1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**SITAS S.P.A.**, c.f. 03406560155, con sede in Livigno (SO), via Ostaria n. 79/C, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**per l'annullamento**

### **previa sospensione dell'esecuzione**

- del "Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale", ed allegati elenchi, prot. n. 267769 di data 27 novembre 2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28 novembre 2025, nella parte in cui ha inserito la domanda di finanziamento presentata dalla Funivie Arabba s.p.a.-sb nell'allegato "2 – soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo" alla posizione n. 181"; - della graduatoria dei soggetti ammessi prot. n. 264763, di data 20 novembre 2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025; - dello stesso sorteggio di data 18 novembre 2025; della nota prot. n. 262568, di data 14 novembre 2025, di convocazione del medesimo sorteggio, non conosciuta; - dell'atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, di cui è menzione nella nota prot. n. 258768 reg. gen., di data 5 novembre 2025, del R.U.P. della procedura, anch'essa impugnata e conosciuta a seguito di accesso agli atti del 20 gennaio 2026; - di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ed in particolare, per quanto possa occorrere, dell'"Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024", prot. n. 15791/24 di data 3 giugno 2024, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo, per la concessione di risorse a valere sul "Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale".

### **nonché per l'accertamento**

del diritto della Funivie Arabba s.p.a.-sb ad ottenere l'intero contributo (euro 2.468.954,43)

### **e per la condanna**

conseguentemente, del Ministero alla integrale corresponsione dello stesso,

\* \* \*

FATTO

Come noto, la Funivie Arabba s.p.a.-sb (di seguito semplicemente “Funivie Arabba”) è un’azienda di impianti a fune aderente al consorzio Superski Dolomiti i cui impianti si trovano all’interno della sottozona 06 “Arabba - Marmolada”, nonché della Sellaronda o Giro del Sella e, in virtù di ciò, ha presentato domanda di partecipazione all’ “Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, prot. n. 15791/24 di data 3 giugno 2024 (di seguito, per brevilocuzione, anche “l’Avviso”), del Segretariato Generale del Ministero del Turismo, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” per la quota riservata all’area Montana delle Alpi, pari al 60% del plafond totale ivi determinato in complessivi euro 229.512.474,24 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).

All’esito del procedimento – puntualmente descritto in ricorso, cui si rinvia –, è stato quindi pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. reg. gen. n. 267769 del 27 novembre 2025 (doc. 10 allegato al ricorso – di seguito anche solo “il Decreto di concessione”), recante gli esiti della procedura di finanziamento: e in tale atto la società è risultata inserita tra le domande ammesse alla posizione n. 181 e con punteggio 45; dal che la sua inclusione nell’elenco di cui all’Allegato 2 al Decreto di concessione, che elenca le proposte reputate sì ammissibili ma escluse dal finanziamento per incapienza del fondo concretamente disponibile.

Come si ricava dalle premesse del Decreto medesimo, invero, il plafond inizialmente disponibile è stato rideterminato in diminuzione da euro 229.512.474,24 a euro 161.763.674,24, con la conseguenza che la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, inizialmente pubblicata il 20 novembre 2025 a seguito di rettifica di

altra del 19 novembre 2025 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), è stata suddivisa in due elenchi distinti: appunto l'Allegato 1 – domande ammesse e finanziate – e l'Allegato 2 – domande ammesse ma non finanziate – (cfr., ancora, il doc. 2 cit.).

Nell'Allegato 1, per quanto riguarda l'Area Montana delle Alpi, sono state inserite le domande che hanno ricevuto dai 65 punti in su (tra le quali la domanda della Carosello Tonale s.p.a., della Il Kaberlaba s.r.l. e quella della Tofana s.r.l., tutte con 65 punti, che per tale motivo sono state individuate come controinteressate); tutte le domande con un punteggio tra 60 e 45 contenute nell'Allegato 1, sono riferite invece alla quota dell'area Montana degli Appennini, come risulta dal confronto con l'elenco della graduatoria del 20 novembre 2025, dove è esplicitata anche la quota di competenza (cfr. doc. 11 cit.); nell'allegato 2, la società in prima posizione è invece Prato Nevoso s.p.a. con 60 punti, mentre la prima delle società con 45 punti è Sitas s.p.a. (anch'esse evocate quali controinteressate).

Dalle premesse del Decreto si è peraltro appreso che con nota prot. n. 262568/25 del 14 novembre 2025 era stata convocata una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio, in mancanza di specifica indicazione al riguardo nell'Avviso; e che, all'esito del sorteggio eseguito il 18 novembre 2025, in data 20 novembre 2025 era stata approvata e pubblicata la graduatoria finale, come detto a rettifica di una prima graduatoria pubblicata il 19 novembre 2025.

Presentata apposita istanza di accesso agli atti in data 12 dicembre 2025 (doc. 12 allegato al ricorso), la società ricorrente ha potuto pertanto esaminare *in primis* i verbali della Commissione Interna di valutazione delle proposte progettuali (doc. 13 allegato al ricorso), ed in specie il verbale n. 4 (doc. 14 allegato al ricorso), dai quali ha evinto che al proprio progetto erano stati assegnati addirittura soltanto 40 punti, inferiori alla soglia di ammissibilità alla graduatoria: precisamente, punti 0 per il criterio A1-impegni bancari; punti 30 per il criterio A2-DSCR (“rapporto di copertura del servizio del debito”: cfr. doc. 2, pag. 24); punti 10 per il criterio B1-livello dettaglio documentazione tecnica; punti 0 per il criterio premiale; inoltre – come si è ricavato, invece, dalla relazione del RUP della procedura di data 5 novembre 2025 (doc. 15 allegato al ricorso) –, ha appreso che, con comunicazione prot. n. 220594 del 31 luglio 2025, il RUP medesimo aveva evidenziato alla Commissione di Valutazione “che, con riguardo al criterio B, lettera E,

comma 3, articolo 13 del Bando – come esplicitato nella Scheda di Valutazione allegata al Verbale n. 2 della Commissione – l’attribuzione del punteggio «0 – Nessuna autorizzazione» non rappresentava correttamente l’effettiva cantierabilità dei progetti nei casi in cui questi non necessitassero di nuovo iter autorizzativo, disponendo già di autorizzazioni pregresse in corso di validità o di altra documentazione idonea a consentire l’immediato avvio dei lavori. Si riteneva pertanto più conforme al principio di parità di trattamento valutare tali situazioni in modo equipollente alle nuove concessioni, autorizzazioni edilizie o permessi, assegnando, nei casi sopra descritti, un punteggio pari a 10 e proponendo alla Commissione la conseguente rettifica della relativa voce”; indi, rifiutata dalla Commissione la richiesta di supporto, “in data 6 ottobre 2025 il Segretariato Generale ha assegnato al RUP due unità specializzate di ANFISA, con funzioni di supporto tecnico sotto il profilo ingegneristico e finanziario, nelle persone del dott. [nominativo cancellato] e del dott. [nominativo cancellato], il cui contributo ha consentito l’elaborazione della graduatoria allegata alla presente relazione”. Ed in tale graduatoria la ricorrente figura inserita al n. 144 con punti 45 (cfr., ancora, doc. 15 cit.).

Donde la proposizione, in data 19 marzo 2026, di apposito ricorso straordinario al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dei provvedimenti in epigrafe meglio descritti, nonché l’accertamento del diritto della stessa ad ottenere l’intero contributo e, dunque, alla conseguente condanna della resistente all’integrale corresponsione dello stesso, notificandolo, in pari data, al Ministero del Turismo, nonché alle controinteressate Tofana s.r.l., Carosello Tonale s.p.a., Il Kaberlaba s.r.l., Prato Nevoso s.p.a., Sitas s.p.a. (cfr. doc. 17 allegato all’atto di trasposizione del ricorso straordinario a seguito di opposizione).

Al ricorso straordinario – da intendersi qui per integralmente richiamato e trascritto – ha poi fatto seguito, in data 8 maggio 2026, la notifica ad opera di Carosello Tonale s.p.a. di apposito atto di opposizione al ricorso straordinario ex art. 10, D.P.R. n. 1199/1971, per la decisione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; atto di opposizione a fronte del quale la ricorrente ha provveduto al deposito ed alla notifica alle parti resistente e controinteressate, in data 8 giugno 2026, dell’atto di trasposizione e costituzione avanti a codesto T.A.R. Lazio, assunto al n. di r.g. 6423/2026.

Nel frattempo, peraltro, l’Associazione Nazionale Esercenti Impianti a Fune –

ANEF Veneto, in veste di mandataria di alcune imprese del settore inclusa la ricorrente, in data 5 marzo 2026 aveva proposto avanti codesto T.A.R. un ricorso *ex art. 116, D.Lgs. n. 104/2010*, rubricato al n. r.g. 3136/2026, avverso il parziale rigetto dell'istanza di accesso agli atti opposto dal Ministero del Turismo con nota reg. gen. 14024 di data 4 febbraio 2026: ricorso che codesto Tribunale amministrativo ha deciso con sentenza n. 10410, depositata il 5 giugno 2026, con cui lo ha parzialmente accolto.

E vi è che, per quanto qui rileva, nell'ambito di tale giudizio il Ministero del Turismo, in data 7 aprile 2026, ha prodotto il verbale di seduta pubblica di sorteggio a firma del R.U.P. della procedura selettiva, datato 18 novembre 2025 ma asseritamente protocollato col n. 35650 "solo" il 13 marzo 2026, nonché la graduatoria allo stesso allegata (doc. 19 qui allegato), a suo tempo richiesto con l'istanza denegata e già impugnato da Funivie Arabba s.r.l. col proprio ricorso straordinario pur se non le era ancora materialmente noto.

Donde la proposizione dei presenti motivi aggiunti di impugnazione avverso il suddetto verbale di seduta pubblica del sorteggio del 18 novembre 2025 ma anche avverso gli atti impugnati con il ricorso originario, ferma la riserva di eventuali altri motivi aggiunti all'esito dell'esame dell'ulteriore documentazione che il Ministero del Turismo è stato condannato ad esibire ad ANEF Veneto in forza della richiamata sentenza di codesto T.A.R. n. 10410/2026.

\* \* \*

DIRITTO

**1) Violazione di legge; violazione dell'art. 97, Costituzione; violazione per falsa applicazione dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024 prot. n. 15791/24, di data 3 giugno 2024; violazione degli artt. 1 e 12, L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio generale di legalità dell'attività amministrativa e dei principi generali di *par condicio*, trasparenza e tutela dell'affidamento del concorrente. Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento e illegittima modifica postuma della *lex specialis*.**

Come si è anticipato, dall'esame del verbale delle operazioni di sorteggio del 18 novembre 2025 (doc. 19 cit.), solo ora reso noto dal Ministero mercé il suo deposito nel giudizio r.g. n. 3136/2026 per accesso agli atti promosso da ANEF Veneto, sono emersi

palesi elementi di illegittimità nell'operato dell'Amministrazione resistente, sia con riferimento alla decisione di procedere mediante un cd. "sorteggio" tra domande aventi pari punteggio, sia rispetto alle modalità concrete con cui tale "sorteggio" è stato svolto e quindi recepito nel Decreto direttoriale n. 267769/2025.

Al riguardo – e in subordine, per la sola e denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto –, è quindi interesse della ricorrente valorizzare tali ulteriori profili di illegittimità, che vanno aggiunti a quanto dedotto nel quarto motivo del ricorso introduttivo del presente giudizio in ordine all'aver il Ministero del Turismo inammissibilmente modificato la *lex specialis* della procedura non solo successivamente alla pubblicazione dell'Avviso che l'ha indetta (doc. 2 cit.), ma addirittura dopo l'esame e la valutazione delle domande presentate.

Come già si è evidenziato, invero – e come *in primis* palesato dalla pubblicazione del Decreto di concessione (doc. 10 cit.) –, una volta ricevuta dalla RUP la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, la Direzione Generale del Ministero si è resa conto "che la graduatoria trasmessa dal RUP evidenziava situazioni di parità di punteggio tra più istanze" e – preso atto dell'insussistenza nella *lex specialis* dei criteri per risolvere l'*impasse* (a dire il vero prevedibile) ha così deciso di convocare "una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio", di cui la graduatoria finale è il frutto.

In realtà, però, nessuna nota di convocazione è stata trasmessa alle imprese partecipanti, essendo stato semplicemente pubblicato nel sito del Ministero l'anodino avviso del 14 novembre 2025 della convocazione di una seduta pubblico per il giorno 18 novembre, "per l'effettuazione del sorteggio finalizzato a determinare l'ordine delle valutazioni formulata in ex-equo presenti nell'elenco finale formalizzato dalla Commissione giudicatrice" (doc. 16 allegato al ricorso): avviso ove tuttavia non vi è il minimo accenno ai criteri che sarebbero stati utilizzati per il sorteggio né in ordine alla scelta, di certo non obbligata, di adottare il metodo del sorteggio; l'effettuazione del sorteggio, anzi, è data per scontata o come fosse già prevista dall'Avviso Pubblico: il che non è.

Né, d'altro canto, può dirsi che il criterio del sorteggio fosse l'unico a

disposizione dell'Amministrazione; viceversa – e come meglio si evidenzierà nel prosieguo –, era l'unico che il Ministero non poteva adottare nel caso di specie, pena la trasformazione di un bando improntato sulla valutazione tecnica delle proposte migliori in una lotteria di Stato, com'è in effetti avvenuto.

L'effetto concretamente distorsivo del sorteggio è verificabile confrontando la graduatoria degli ammessi, prot. n. 264380 del 19 novembre 2025, ancora presente nel sito del Ministero, con la stessa graduatoria, ma del 20 novembre 2025 (cfr. doc. 11 cit.), e con gli elenchi allegati al Decreto di concessione del 27 novembre 2025 (doc. 10 cit.).

La graduatoria del 19 novembre 2025, benché riporti una data successiva a quella in cui è avvenuto il sorteggio, in realtà risulta ancora ordinata per ordine cronologico delle domande (quantomeno ordinate per giorno); vale a dire che in quella graduatoria le domande sono ordinate, in primo luogo per punteggio e, all'interno dello stesso punteggio, per giorno di ricezione delle stesse (nell'elenco non è indicato il giorno di ricezione, ma tale ulteriore criterio è stato desunto dal raffronto empirico con le date delle domande di alcune imprese che si sono avvalse dello stesso consulente per la predisposizione e l'inoltro delle domande).

Ebbene, da quel confronto emerge che la domanda presentata dalla Funivie Arabba era la **diciottesima** tra le domande con 45 punti, mentre nell'allegato 2 del Decreto Direttoriale del 27.11.2025, essa risulta la **quarantottesima**.

Come già riportato, l'Allegato 2 del Decreto costituisce l'elenco dei "soggetti utilmente inseriti in graduatoria, ai sensi dell'articolo 13 dell'Avviso, che non risultano beneficiari dei contributi concessi con il provvedimento", i quali tuttavia "restano inseriti nella graduatoria stessa ai fini di ogni eventuale rinveniente disponibilità di risorse sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'Avviso" (cfr. doc. 10 cit.). Il che vuol dire, in concreto, che risultare quarantottesima in quell'elenco, anziché diciottesima, riduce proporzionalmente le *chance* di poter beneficiare di eventuali "rinvenienti disponibilità di risorse", qualora le stesse – com'è altamente probabile – non dovessero essere sufficienti per soddisfare tutte le residue domande almeno fino alla quarantottesima posizione [sul punto – anche per quanto riguarda l'interesse a ricorrere – ancora va richiamata T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 18 settembre 2025, n. 1522: "al riguardo,

deve osservarsi che: - alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale resosi di recente prevalente, quello alla collocazione in una determinata posizione piuttosto che in un'altra della graduatoria concorsuale costituisce un interesse giuridicamente rilevante, e non di mero fatto, al punto che si considera ammissibile perfino il ricorso del concorrente non utilmente classificatosi il quale aspiri soltanto ad ottenere una posizione migliore in vista di un futuro ed eventuale scorrimento della graduatoria (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8562/2023; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 2504/2022; sez. I, n. 7781/2023; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1760/2024; Catania, sez. II, n. 3651/2024)"]].

L'inopinata decisione di adottare il criterio del sorteggio è stata peraltro assunta in totale mancanza di trasparenza: come detto, il Ministero non ha mai dato alcuna motivazione di quella scelta, né con l'avviso di convocazione né con il Decreto di concessione: donde – come già eccepito in sede di ricorso, al motivo n. 4) – la radicale illegittimità del sorteggio effettuato, che costituisce una palese violazione del principio di legalità, secondo il quale l'Amministrazione è tenuta ad osservare, nell'ambito della procedura, quanto indicato dalla legge (sia *generalis* che *specialis*), nonché dei principi di imparzialità e buon andamento indicati dall'art. 97 Cost.: è principio consolidato, invero, che le regole che l'Amministrazione detta ai fini dello svolgimento di una specifica procedura selettiva vincolano l'Amministrazione stessa in modo rigido, essendo tenuta ad applicarle integralmente senza margini di discrezionalità, al fine di tutelare l'affidamento dei partecipanti e la parità di trattamento [cfr., *ex multis* e con specifico riferimento ad un avviso per l'assegnazione di finanziamenti pubblici, Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2022, n. 3492: “L'avviso, infatti, al pari del bando di gara di una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento di un contratto, è l'atto amministrativo generale con il quale sono fissate le regole al cui rispetto l'amministrazione procedente si vincola nella selezione del privato cui assegnare il finanziamento (come nella scelte del contraente in caso di procedura di gara); in tal senso, come noto, si dice che è *lex specialis* della procedura, che va ad integrare le disposizioni generali contenute in atti normativi (*ex multis*, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2022, n. 200; III, 31 marzo 2021, n. 2707). ... 5.3 Va aggiunto, poi, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l'erogazione di contributi pubblici per

l'identica natura giuridica – vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche disapplicarle) a seconda delle varie condizioni dei partecipanti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2021, n. 4295); per questa ragione si afferma anche che il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2021, n. 5203; VI, 23 giugno 2021, n. 4817; IV, 14 giugno 2021, n. 4561; definisce intangibili le prescrizione di un bando Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003; per un caso di procedura, come quella in esame, di concessione di contributi pubblici, cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2020, n. 3769”].

Evidente e logico, piuttosto – nell'assenza di uno specifico criterio per graduare le domande che hanno avuto punteggio pari senza alterare la *lex specialis* della procedura e snaturarne la natura –, sarebbe stato ridurre proporzionalmente il finanziamento richiesto in modo da soddisfare se pur parzialmente tutte le domande ammissibili e utilmente valutate con punteggio superiore ai 45, secondo la *ratio* dell'Avviso; ovvero ancora l'ulteriore graduazione tra domande ammesse a finanziamento con il medesimo punteggio e riferite alla stessa Area montana, al fine di salvaguardare la ratio meritocratica posta a fondamento dell'Avviso Pubblico e di evitare che la procedura di finanziamento uscisse dal corretto alveo di una gestione razionale, imparziale e trasparente delle risorse pubbliche per sconfinare nella logica dei giochi a premi e delle scommesse, avrebbe dovuto essere effettuata esclusivamente sulla base della priorità cronologica di ricezione delle domande di finanziamento.

Si è appena visto, del resto, l'effetto concretamente distorsivo prodotto dal sorteggio, con slittamento della ricorrente dal diciottesimo al quarantottesimo posto della graduatoria: e ciò in assenza di qualsiasi trasparenza, dal momento che il Ministero non ha mai fornito alcuna motivazione a sostegno di tale scelta, né nell'avviso di convocazione, né nel Decreto Direttoriale del 27 novembre 2025, e sempre senza una preventiva fissazione dei criteri secondo i quali il sorteggio sarebbe stato eseguito, se non per quanto impropriamente suggerito dalla RUP nella già richiamata nota del 5 novembre 2025 (doc. 15 cit.) richiamando, a sostegno di tale soluzione, l'art. 77, r.d. 23.5.1924, n.

827. Tuttavia, l'Avviso Pubblico non attribuiva in alcun modo alla RUP la facoltà di suggerire l'introduzione di un criterio di classificazione delle domande a pari punteggio fondato sull'estrazione a sorte; né è dato comprendere quale organo abbia effettivamente deliberato l'adozione di tale criterio, essendo noto soltanto il generico avviso di convocazione del sorteggio. È dunque più che plausibile ritenere che quella del RUP, più che un mero suggerimento, abbia rappresentato una vera e propria decisione (il che evidenzerebbe altresì un profilo di incompetenza; né risulta pertinente il richiamo all'art. 77 del r.d. 23.5.1924, n. 827, poiché la procedura in esame non presenta alcuna attinenza con la materia dei contratti pubblici, cui quella disposizione è riferita, dal momento che non si trattava affatto di scegliere tra offerte pienamente equivalenti ai fini del soddisfacimento di un interesse contrattuale della Pubblica Amministrazione).

Ciò posto, resta comunque certo che il criterio del sorteggio non solo non costituiva l'unica soluzione praticabile per l'Amministrazione, ma rappresentava, al contrario, proprio l'unico criterio che il Ministero non avrebbe potuto utilizzare nel caso di specie, pena la trasformazione di una procedura fondata su una valutazione meritocratica predeterminata in una sorta di lotteria di Stato.

Vi è, tuttavia, un ulteriore profilo.

Nella memoria difensiva depositata dal Ministero del Turismo nel giudizio di accesso promosso da ANEF Veneto (cfr. doc. 20), si dà atto che il verbale della seduta pubblica di sorteggio del 18 novembre 2025, prot. n. 35650 del 13 marzo 2026, e la graduatoria ad esso allegata (doc. 19 cit.), sono stati acquisiti agli atti della Direzione Generale, ossia dell'Ufficio che ha emanato il decreto del 27 novembre 2025, "solo" in data 13 marzo 2026.

Ma, se così è, si palesa incontrovertibilmente che la Direzione Generale ha adottato il Decreto definitivo di concessione dei contributi senza nemmeno disporre del verbale delle operazioni di sorteggio e senza neppure averlo richiesto, dunque omettendo ogni controllo e approvazione di tale operazione.

Ben può dirsi, altresì, che l'intera procedura del "sorteggio"/"rimescolamento" non è stata in alcun modo validata dal Direttore Generale al momento della conclusione del procedimento e dell'adozione del Decreto finale di concessione dei contributi: il che costituisce un indice definitivo dell'illegittimità degli atti impugnati e, in primo luogo,

proprio del Decreto direttoriale n. 267769 del 27.11.2025.

\* \* \*

Tanto premesso e ribadito, il sistema di sorteggio seguito nella vicenda oggetto di causa risulta altresì viziato da eccesso di potere per manifesta illogicità.

Dai tabulati allegati al verbale di sorteggio del 18 novembre 2025 (doc. 19 cit.) si evince infatti che il “rimescolamento” casuale delle posizioni (perché di ciò si deve parlare, piuttosto che di “sorteggio”) è stato effettuato tra domande aventi pari punteggio senza distinguere tra Area Alpi e Area Appennini; circostanza, questa, di per sé illogica.

Si consideri, invero, che la graduatoria era funzionale a stabilire quali domande potessero rientrare nel *plafond* disponibile e quali no, nell’ipotesi in cui le risorse effettivamente disponibili si fossero rivelate insufficienti.

I *plafond*, tuttavia, erano in concreto due, così come due erano, di fatto, le relative graduatorie: il *plafond* Area Alpi, pari al 60% del totale, e il *plafond* Area Appennini, pari al 40% del totale.

Anche a prescindere dalla sua illegittima applicazione, pertanto, lo scorrimento sarebbe comunque dovuto avvenire all’interno delle due “sotto-graduatorie”, ciascuna riferita al rispettivo “sotto-*plafond*”. Non a caso, l’elenco trasmesso dalla RUP con la nota del 5 novembre 2025 (doc. 15 cit.) era distinto tra Alpi e Appennini: per ciascuna classe di punteggio venivano indicate dapprima le domande relative all’Area Alpi e poi quelle riferite all’Area Appennini. Di conseguenza, anche volendo ritenere legittimo il ricorso al sorteggio, esso avrebbe dovuto coinvolgere non soltanto i concorrenti che avevano ottenuto il medesimo punteggio, ma, tra questi, esclusivamente quelli appartenenti alla medesima Area, e dunque allo stesso “sotto-*plafond*” e alla stessa “sotto-graduatoria”: Alpi oppure Appennini.

Nel caso di specie, invece, il cosiddetto sorteggio – che in realtà, come si è detto, non è stato un sorteggio bensì un rimescolamento casuale delle posizioni, governato da un algoritmo non reso pubblico – ha accorpato tutte le domande aventi lo stesso punteggio, senza distinguere tra domande relative alle Alpi e domande relative agli Appennini, pur essendo le stesse poi destinate a “pescare” in due *plafond* separati e quantitativamente diversi, ove quindi punteggi uguali trovano una collocazione del tutto diversa (ed infatti il punteggio al di sotto dei 60 punti, che non ha dato accesso al

finanziamento nell'Area Alpi, lo ha dato invece nell'Area Appennini).

Col risultato che la collocazione, nella graduatoria finale, di una domanda riferita all'Area Alpi è stata influenzata dalla contestuale presenza nel rimescolamento anche delle domande relative all'Area Appennini. In specie, per quanto riguarda la ricorrente, nell'elenco trasmesso dal RUP prima del sorteggio, le domande con 45 punti erano 73 e occupavano le posizioni dalla 126 alla 199; di queste, dalla posizione 126 alla posizione 167 erano domande dell'Area Alpi, dunque 41 domande, mentre dalla posizione 168 alla posizione 199, ossia 21 in tutto, erano domande dell'Area Appennini. La domanda di Funivie Arabba era inizialmente — e cioè, come si è visto, secondo l'ordine del numero di protocollo — la n. 144; il che significa che aveva 17 domande prima di sé e 24 dopo di sé, tutte riferite all'Area Alpi; mentre dopo il rimescolamento congiunto con le istanze dell'Area Appennini, la domanda della ricorrente è risultata collocata al cinquantacinquesimo posto delle domande con 45 punti — ed avendo davanti a sé n. 17 domande di Area Appennini —, senza che possa in alcun modo comprendersi o ipotizzare cosa sarebbe successo — molto probabilmente in meglio, anche se non è detto — nel caso in cui i gruppi Alpi e Appennini fossero stati trattati separatamente, alla luce del fatto che non erano e non sono destinatari del medesimo finanziamento/plafond.

Insomma, se proprio la procedura doveva essere trasformata in una lotteria, quantomeno avrebbe dovuto essere rispettata una logica interna; al contrario, il coefficiente di aleatorietà del “rimescolamento” non è dipeso soltanto dall'algoritmo impiegato, ma anche da scelte arbitrarie compiute dalla RUP, o da chi per esso, comunque in violazione dell'obbligo, previsto dall'art. 12, l. n. 241 del 1990, di attenersi a criteri necessariamente predeterminati. Mentre — all'evidenza — se l'Avviso Pubblico nulla aveva previsto per l'ipotesi di parità di merito, allora nulla avrebbe dovuto essere aggiunto, seguendo sino ad esaurimento delle risorse la graduatoria originariamente e automaticamente formatasi secondo l'ordine del numero di protocollo delle domande (unico criterio in effetti implicitamente predeterminato, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 1990, dal bando che all'art. 13, co. 2, stabiliva che “sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile”: “ordine decrescente di graduatoria” che, in assenza di ulteriori specificazioni, non può che essere

quello risultante congiuntamente dal punteggio e dal numero d'ordine in graduatoria), ovvero alla proporzionale riduzione del finanziamento in modo da soddisfare tutte le domande aventi i necessari requisiti.

Ed invero, se il bando non aveva predeterminato che, tra domande con pari punteggio, si procedesse a sorteggio o rimescolamento, è evidente che il criterio subordinato doveva rimanere quello del numero d'ordine generato (come concretamente avvenuto e come, del resto, la logica di ogni procedimento amministrativo imporrebbe immediatamente) dalla sequenza di protocollazione delle varie domande.

Anche per tali ragioni i provvedimenti impugnati andranno, pertanto, annullati.

\* \* \*

Quanto all'istanza cautelare, si rinvia a quanto esposto in sede di ricorso straordinario trasposto, da aversi per trascritto.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, la Funivie Arabba s.p.a.-sb, *ut supra* difesa e rappresentata, conclude onde piaccia a codesto Tribunale Amministrativo per il Lazio, Roma, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare:

- previo accoglimento della proposta istanza cautelare, accogliere il ricorso originario ed il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullarsi in quanto illegittimi il "Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale", ed allegati elenchi, prot. n. 267769 di data 27 novembre 2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28 novembre 2025, nella parte in cui ha inserito la domanda di finanziamento presentata dalla Funivie Arabba s.p.a.-sb nell'allegato "2 – soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo" alla posizione n. 181"; la graduatoria dei soggetti ammessi prot. n. 264763, di data 20 novembre 2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025; lo

stesso sorteggio di data 18 novembre 2025; la nota prot. n. 262568, di data 14 novembre 2025, di convocazione del medesimo sorteggio, non conosciuta; l'atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, di cui è menzione nella nota prot. n. 258768 reg. gen., di data 5 novembre 2025, del R.U.P. della procedura, anch'essa impugnata e conosciuta a seguito di accesso agli atti del 20 gennaio 2026; ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ed in particolare, per quanto possa occorrere, l'“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, prot. n. 15791/24 di data 3 giugno 2024, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; e, conseguentemente, accertare l'obbligo dell'Amministrazione resistente di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri di valutazione A e B di cui all'art. 13, co. 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dell'“Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024” e condannare l'Amministrazione resistente al versamento alla ricorrente del chiesto contributo pari a euro 2.468.954,43;

- spese, anche generali, compensi e contributo unificato rifusi.

Si allegano:

19) verbale, datata 19 novembre 2025 ma protocollato il 13 marzo 2026, di seduta pubblica di sorteggio a firma del R.U.P. della procedura;

20) memoria difensiva del Ministero del Turismo nel procedimento r.g. n. 3631/2026 avanti codesto T.A.R. Lazio, Roma.

\* \* \*

Roma, 8 giugno 2026

avv. Ludovica Bernardi